

CITTA' DI VALLEFOGLIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- T.O.S.A.P. -

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del
Consiglio Comunale n. 13 del 11.03.2014
Modificato con atto di Consiglio Comunale n. 21 del 28.04.2017

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Funzionario responsabile
- Art. 3 Oggetto della tassa
- Art. 4 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 5 Esposizione di opere dell'ingegno e da parte di hobbisti
- Art. 6 Mestieri girovaghi e artistici, parchi di divertimento tradizionali, circhi equestri e complessi non costituenti parchi tradizionali e singole attrazioni
- Art. 7 Occupazioni da parte di Onlus e partiti o movimenti politici
- Art. 8 Autorizzazioni ai lavori edili
- Art. 9 Atto di autorizzazione/concessione e tassa relativa
- Art. 10 Occupazioni abusive
- Art. 11 Soggetti attivi e passivi

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

- Art. 12 Domanda di concessione/autorizzazione
- Art. 13 Istruttoria della domanda
- Art. 14 Occupazioni d'urgenza
- Art. 15 Rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione - contenuto
- Art. 16 Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti – Diritti di terzi
- Art. 17 Deposito cauzionale a garanzia della concessione/autorizzazione
- Art. 18 Ritiro ed esibizione dell'atto di concessione/autorizzazione
- Art. 19 Rappresentanti del concessionario/autorizzato – Trasferimento delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 20 Norme per l'esecuzione dei lavori
- Art. 21 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 22 Trasferimento dell'occupazione
- Art. 23 Cessazione anticipata della concessione/autorizzazione
- Art. 24 Decadenza delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 25 Revoca delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 26 Sospensione delle concessioni/autorizzazioni

CAPO III - TARIFFE PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA

- Art. 27 Criteri per la determinazione delle tariffe
- Art. 28 Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 29 Esenzioni
- Art. 30 Tariffa per occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi
- Art. 31 Tariffa per distributori di carburante

CAPO IV - RISCOSSIONE DELLA TASSA

- Art. 32 Denuncia e versamento della tassa per occupazioni permanenti
- Art. 33 Denuncia e versamento della tassa per occupazioni temporanee
- Art. 34 Modalità di riscossione della tassa per occupazioni temporanee
- Art. 35 Controllo sulle occupazioni temporanee
- Art. 36 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 37 Sanzioni

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 Rinvio ad altre disposizioni di legge

Art. 39 Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative in materia e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni/concessioni relative alle occupazioni medesime.
2. Con il termine "tassa", usato negli articoli seguenti, s'intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
3. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Vallefoglia, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. appartiene alla IV classe.

Art. 2 - Funzionario Responsabile

1. Al funzionario responsabile nominato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 507/193, sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per la sottoscrizione altresì delle richieste, degli avvisi, dei procedimenti relativi e per disporre i rimborsi.

Art. 3 - Oggetto della tassa

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio comunale, si osservano le norme del presente Regolamento
2. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge, quali le strade, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i parchi, i giardini, nonché le strade vicinali, ecc.
3. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, negli spazi pubblici di cui al comma precedente.
4. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 2, con esclusione dei balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici anche se gestiti in regime di concessione amministrativa.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale sulle quali, se di competenza comunale, si applicano eventuali canoni.
6. Non sono soggette alla tassa le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili. (l. 549/95 del 28.12.1995)

Art. 4 - Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di cui all'articolo precedente si suddividono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, ivi incluse le occupazioni effettuate con cantieri edili e stradali, la cui occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.
- 2. Le autorizzazioni temporanee sono accordate per un tempo non superiore all'anno, salvo proroga o rinnovo e scadono il 31 Dicembre, qualunque sia la loro durata.
- 3. Sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20%, quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 5 – Esposizione di opere dell'ingegno e da parte di hobbisti.

- 1. L'esposizione di opere dell'ingegno al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta alla relativa autorizzazione comunale. Agli esercenti dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione/autorizzazione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti per l'esposizione della propria merce.
- 2. Sono considerati espositori di opere dell'ingegno gli operatori che non sono soggetti al rilascio di titolo amministrativo per l'esercizio dell'attività.
- 3. Sono considerati hobbisti gli operatori non professionali che non esercitano alcuna attività commerciale ma vendono beni in modo del tutto sporadico ed occasionale.
- 4. Tale tipologia di occupazione è possibile per non più di 14 gg. nell'arco dell'anno solare anche non consecutivi, nel caso di più richieste per la stessa area, si procederà con l'estrazione a sorte.
- 5. Il responsabile del tributo individua con apposito provvedimento le aree del territorio comunale idonee, per le caratteristiche tecniche, a tale tipologia di occupazione. Pertanto solo su dette aree può essere autorizzata l'occupazione in quanto tale provvedimento integra il presente regolamento. Col medesimo provvedimento il Responsabile del tributo determina anche l'eventuale costituzione di apposito deposito cauzionale.
- 6. Coloro che esercitano il commercio ambulante su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti e in ogni caso, un punto deve essere distante dall'altro di almeno 500 metri.

Art. 6 – Mestieri girovaghi e artistici, parchi di divertimento tradizionali, circhi equestri e complessi non costituenti parchi tradizionali e singole attrazioni

- 1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi e artistici, parchi di divertimento tradizionali, circhi equestri e spettacolo viaggiante possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, solo dopo aver ottenuto il permesso di occupazione previa domanda da presentare almeno 90 gg. prima dell'occupazione al servizio SUAP. Tale domanda assolve anche alla funzione di richiesta di occupazione suolo pubblico.
- 2. L'autorizzazione è necessaria per la sosta su suolo pubblico quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo. Per occupazioni inferiori all'ora è necessaria la domanda ma non segue il rilascio dell'autorizzazione. Sia per le occupazioni di durata inferiore che superiore all'ora resta comunque dovuto il pagamento della tassa.
- 3. Sono considerati mestieri girovaghi e artistici il cantautore e/o suonatore ambulante, il funambolo, il saltimbanco, ecc..

4. Sono considerati parchi tradizionali di divertimento quelli allestiti con cadenza annuale in concomitanza di manifestazioni fieristiche, feste patronali, ecc..
5. Sono considerati circhi equestri gli spettacoli dal vivo, all'aperto o al chiuso, articolati in varie esibizioni di abilità fisica con la presenza o meno di animali.
6. Sono considerati complessi non costituenti parchi tradizionali e singole attrazioni quelli non rientranti nel precedenti commi.
7. Il responsabile del tributo individua con apposito provvedimento le aree del territorio comunale idonee, per le caratteristiche tecniche, a tale tipologia di occupazione. Pertanto solo su dette aree può essere autorizzata l'occupazione in quanto tale provvedimento integra il presente regolamento. Col medesimo provvedimento il Responsabile del tributo determina anche l'eventuale costituzione di apposito deposito cauzionale.
8. Tali occupazioni sono autorizzabili alle seguenti condizioni:
 - a) Le occupazioni con mestieri girovaghi ed artistici sono possibili per non più di 2 gg. nell'arco dell'anno solare anche non consecutivi e nel caso di più richieste per la stessa area, si procederà con l'estrazione a sorte;
 - b) Le occupazioni con parchi di divertimento tradizionali sono possibili per non più di gg. 29 consecutivi nell'arco dell'anno;
 - c) Le occupazioni con complessi non costituenti parchi tradizionali e singole attrazioni si autorizzano per un massimo di 2 singole attrazioni raggruppate nella medesima area e non possono superare gg. 10 nell'arco dell'anno solare e sono autorizzabili al massimo per 2 volte all'anno (gg. 10 + gg. 10 al massimo).
 - d) Le occupazioni con circhi equestri sono autorizzabili una sola volta ad anno solare e per un massimo di gg. 10.

Art. 7 – Occupazioni da parte di onlus e partiti o movimenti politici

1. Le occupazioni da parte di onlus in occasione di iniziative organizzate per la pubblicizzazione dell'attività delle associazioni e/o per la raccolta fondi nonché le occupazioni richieste da partiti o movimenti politici per la propaganda delle attività degli stessi, possono essere autorizzate solamente nelle aree individuate dal Comune. Il responsabile del tributo individua con apposito provvedimento le aree del territorio comunale idonee, per le caratteristiche tecniche, alle varie tipologie di occupazione. Pertanto solo su dette aree può essere autorizzata l'occupazione in quanto tale provvedimento integra il presente regolamento. Col medesimo provvedimento il Responsabile del tributo determina anche l'eventuale costituzione di apposito deposito cauzionale.

Art. 8 – Autorizzazione ai lavori edili

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori rilasciato dall'ufficio competente.
2. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 9 - Atto di autorizzazione/concessione e tassa relativa

1. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere accordato senza atto di autorizzazione/concessione del Responsabile del tributo e senza il pagamento della tassa relativa. Anche per le occupazioni effettuate da soggetti esenti dal pagamento del tributo, è sempre necessario l'atto di autorizzazione/concessione. Nessun atto di autorizzazione/concessione è richiesto per le occupazioni escluse dall'applicazione del presente regolamento.
2. Durante il godimento della concessione devono essere osservate le disposizioni contenute nei regolamenti comunali di polizia, di igiene e di edilizia.

Art. 10 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione/concessione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il responsabile del tributo, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con provvedimento motivato la rimozione dei materiali, assegnando ai trasgressori un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché quelle di custodia dei materiali.

Art. 11 - Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in base alla superficie ed al tempo effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Art. 12 - Domanda di concessione/autorizzazione

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.
2. Salvo i casi di esclusione dall'applicazione del presente regolamento, chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, ritualmente costituita, anche se per legge o per Regolamento l'occupazione sia dichiarata esente dal tributo, deve presentare domanda in bollo all'Amministrazione comunale, presso l'Ufficio Protocollo Generale, via PEC o Servizio Postale e deve contenere:
 - b) le generalità complete, il domicilio legale o residenza ed il codice fiscale del richiedente;
 - c) il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
 - d) la durata dell'occupazione, la sua dimensione e l'ubicazione esatta;
 - e) la modalità dell'uso e la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici, disegni, eventuali fotografie del sito, nonché l'indicazione delle esatte misure della superficie da occupare;

- f) l'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e di istruttoria e di costituire, ove richiesto, adeguato deposito cauzionale.
3. nei casi di occupazione con manufatti, la domanda deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica e amministrativa. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
 4. Nella domanda l'interessato deve dichiarare di conoscere esattamente e di assoggettarvisi senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente regolamento e decreto legislativo 15/11/93 n. 507 e sue modificazioni, nonché le altre disposizioni che disciplinano la materia. Le concessioni o autorizzazioni sono subordinate all'osservanza della normativa vigente. Tali autorizzazioni o concessioni sono revocabili ai sensi del successivo art. 24.
 5. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 20 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, tale termine si interrompe e decorre nuovamente dalla data in cui è consegnata la documentazione integrativa richiesta.

Art. 13 - Istruttoria della domanda

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.
2. Qualora la domanda presentata sia incompleta, nel corso dell'istruttoria della pratica il responsabile del servizio competente invita l'interessato a fornire i dati mancanti.
3. Quando lo stesso suolo è richiesto da più soggetti la concessione è rilasciata in base all'ordine di arrivo al protocollo dell'ente quando non sia richiesta specifica anzianità di occupazione.
4. Ogni domanda è sottoposta ai pareri degli uffici competenti per materia.
5. Nel caso di occupazioni disciplinate dai precedenti artt. 5-6-7 per le quali le aree da occupare sono individuate con provvedimento del Responsabile del tributo, i pareri preventivi degli uffici competenti (polizia municipale e ufficio tecnico) si intendono assolti con i pareri resi all'adozione del provvedimento da parte del responsabile del tributo. Esclusivamente in tali casi, prima di rilasciare l'autorizzazione all'occupazione sarà accertata la disponibilità dell'area da parte del responsabile dell'istruttoria.
6. Esclusivamente nel caso di proroga dell'autorizzazione disciplinata dall'art. 21, i pareri preventivi degli uffici competenti (polizia municipale e ufficio tecnico) si intendono assolti con i pareri resi all'adozione del provvedimento per il quale si chiede la proroga. In tali casi, prima di concedere la proroga dell'occupazione sarà accertata la disponibilità dell'area da parte del responsabile dell'istruttoria.
7. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiede, di aree e spazi fronteggianti i negozi), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Per tale motivo la concessione/autorizzazione, per ragioni estetiche o di altra natura, può prescrivere l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc...) o imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).
8. In caso di diniego sono comunicati al richiedente i motivi del diniego dello stesso.

Art. 14 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o di grave pericolo per persone e cose, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento autorizzatorio, che viene quindi rilasciato a sanatoria.
2. Ricorrendo tale necessità, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via pec o fax che provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dal Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno dell'autorizzazione, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

Art. 15 - Rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione - contenuto -

1. Il responsabile del tributo, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione/autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
2. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o autorizzazione. Ogni atto di concessione/autorizzazione s'intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni o autorizzazioni.
3. Il concessionario o l'autorizzato devono sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione/autorizzazione;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, facendone uso con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli sono imposte dall'Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione/autorizzazione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione/autorizzazione, il bene occupato;
 - g) versare alla scadenza stabilita la tassa relativa nei modi previsti dall'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si intende come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

- j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto dell'uso non conforme del suolo oggetto di concessione/autorizzazione.
4. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del vigente Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 16 - Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti – Diritti di terzi

1. L'autorizzazione/concessione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione al provvedimento, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. L'autorizzazione/concessione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

Art. 17 - Deposito cauzionale a garanzia della concessione/autorizzazione

1. Il responsabile del tributo, sulla base di specifica segnalazione del responsabile competente, può subordinare la concessione/autorizzazione alla prestazione in un deposito cauzionale, che resta vincolato a favore del Comune a garanzia dell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione/autorizzazione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esso, e delle spese di manutenzione e/o di ripristino del bene concesso.

Art. 18 - Ritiro ed esibizione dell'atto di concessione/autorizzazione

1. Salvo i casi di occupazione di urgenza, il concessionario o l'autorizzato è tenuto a ritirare l'atto di concessione/autorizzazione prima dell'inizio della sua validità e lo deve esibire ad ogni richiesta degli Agenti comunali e della forza pubblica.

Art. 19- Rappresentanti del concessionario/autorizzato - Trasferimenti delle concessioni/autorizzazioni.

1. Le concessioni/autorizzazioni sono strettamente personali ed è vietata qualsiasi subconcessione/subautorizzazione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso/autorizzato a mezzo persona di fiducia o di legale rappresentante del concessionario/autorizzato, da dichiararsi anticipatamente all'Amministrazione comunale in modo che possano essere specificati nel titolo stesso.

Art. 20 - Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario/l'autorizzato, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini

locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione/autorizzazione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario/autorizzato.
2. L'atto di concessione/autorizzazione obbliga il concessionario/l'autorizzato a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
 3. E' vietato al concessionario/autorizzato di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione ed abbia costituito congruo deposito cauzionale e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica e il decoro cittadino.

Art. 21 – Proroga e rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione all'occupazione, ai sensi dei precedenti articoli del presente regolamento, possono chiedere la proroga della scadenza della concessione e/o autorizzazione motivando l'impossibilità di concludere l'occupazione alla scadenza prevista.
2. La domanda di proroga deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza indicando i motivi per i quali viene chiesta la proroga dell'occupazione e la relativa durata e deve contenere anche gli estremi della concessione/autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione in essere costituisce motivo di diniego alla proroga.
4. Il rinnovo dell'autorizzazione/concessione, presupponendo la modifica delle condizioni generali dell'occupazione, è trattato come domanda di nuova occupazione in quanto avente caratteristiche diverse da quella precedentemente accolta.

Art. 22 - Trasferimento dell'occupazione

1. Il concessionario/autorizzato che intende trasferire l'occupazione in un altro spazio libero, deve chiedere un'altra concessione/autorizzazione, assoggettandosi al pagamento della tassa.
2. Qualora il trasferimento sia ordinato dall'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse, si provvede al conteggio della tassa pagata in anticipo al Comune in proporzione al tempo che ancora resta a trascorrere fino alla scadenza della concessione/autorizzazione.

Art. 23 - Cessazione anticipata della concessione/autorizzazione

1. Chi cessa volontariamente dall'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione/autorizzazione non ha diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione o compenso di sorta.

Art. 24 - Decadenza delle concessioni/autorizzazioni

1. Il concessionario/l'autorizzato incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione/autorizzazione o alle norme stabilite nella Legge e nel presente regolamento.
2. Il concessionario/l'autorizzato incorre altresì nella decadenza:
 - a) nel caso di occupazione permanente, allorché entro trenta giorni dal rilascio della concessione il titolare non abbia iniziato l'occupazione;
 - b) nel caso di occupazione temporanea, allorché entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il titola non abbia iniziato l'occupazione;
 - c) mancato pagamento della tassa per occupazione suolo pubblico.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca come risulta nei successivi articoli.
4. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 25 - Revoca delle concessioni/autorizzazioni

1. Qualora per mutate circostanze l'interesse pubblico esiga che il bene concesso/autorizzato ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, il responsabile del tributo ha la facoltà di revocare la concessione/autorizzazione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.
4. La revoca è disposta dal responsabile del tributo con apposito provvedimento di sgombrò e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario/autorizzato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombrò e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato nei modi previsti dalla legge.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario/autorizzato e per effetto di esso lo stesso concessionario/autorizzato è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

Art. 26 - Sospensione delle concessioni/autorizzazioni

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari/autorizzati, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 24.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario/autorizzato, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario/autorizzato, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

CAPO III - TARIFFE PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA

Art. 27 - Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Vallefoglia, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. appartiene alla IV classe.
2. Le tariffe sono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge, con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle misure minime e massime previste dall'art. 42 comma 6 e artt. 44,45,47,48 del D.Lgs 507/1993 e s.m.i..
3. Le tariffe sono distinte per le occupazioni temporanee e per le occupazioni permanenti e per tutte sono stabilite particolari aliquote per gli spazi superficiali e per quelli sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico.
4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni permanenti la tassa è annuale, per le occupazioni temporanee la tassa si applica in base a tariffe giornaliere. Per le occupazioni di durata inferiore alle 24 ore la tassa è dovuta forfettariamente ed è calcolata come risulta dall'articolo successivo.
6. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
7. A tale scopo il territorio comunale è classificato in 2 categorie, come di seguito precisato:
CATEGORIA I: Montecchio – Bottega – Morciola – Cappone – Talacchio zona industriale
CATEGORIA II: Apsella - Sant'Angelo in Lizzola – Colbordolo – Montefabbri - Talacchio centro storico – località Capponello – località Pontevecchio – località Cà Golino – località Cà Baldino – località Cà Labalia – località Bucaferrara – località Coldelce – località Serra di Genga.
La tariffa riferita alla II categoria non può essere inferiore al 30% di quella determinata per la I categoria.
8. In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alle vigenti classificazioni delle strade e delle altre aree pubbliche.

9. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.
10. Non si fa luogo alla tassazione qualora più occupazioni, ricadenti nella medesima area di riferimento, risultino complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
11. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
12. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
13. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
14. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
15. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.
16. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. Qualora lo stesso posto sia occupabile da più soggetti in tempi diversi la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.
17. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa va commisurata al numero di utenze presenti nel territorio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente.
18. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.

Art. 28 - Maggiorazioni e riduzioni

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe ordinarie sono ridotte al 50 per cento.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
3. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
4. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono stabilite le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:
 - a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i., la tariffa è ridotta ad un terzo;
 - b) per gli accessi, carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, per i quali a richiesta degli interessati venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, per una superficie non superiore a 10 metri quadrati, la tariffa ordinaria è ridotta al 40 per cento;

- c) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, si applica la tariffa ordinaria;
 - d) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i., la tariffa è ridotta al 35 per cento;
 - e) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 50 per cento;
 - f) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50 per cento;
 - g) per le occupazioni temporanee superiori ai 14 giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento;
 - h) per le occupazioni temporanee pari o superiori a 30 gg. o che si verifichino con carattere ricorrente la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50 per cento;
 - i) per le occupazioni temporanee che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, sono comunque considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20%.
5. In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 29 - Esenzioni

1. Le esenzioni dal pagamento della tassa sono stabilite dalla Legge.
2. Sono esenti dalla tassa, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1º, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22\12\1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci. In particolare sono esenti dalla pagamento della tassa le seguenti occupazioni occasionali, ferme restando le necessarie autorizzazioni: occupazioni di durata non superiore a 24 ore, effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative del tempo libero, svolte da soggetti che non esercitano attività economica. Tale esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economica.
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione/autorizzazione o successivamente, la

devoluzione gratuita al comune al termine della concessione/autorizzazione medesima;

- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap. Il termine "accesso" si riferisce a qualsiasi manufatto (scivoli, passi carrabili, eccetera) da chiunque costruito per agevolare il transito dei veicoli condotti o, comunque, utilizzati da disabili.

3. Ai sensi del Decreto Legislativo 460/1997 le organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS) e le organizzazioni/associazioni che promuovono iniziative o manifestazione a carattere umanitario, volontariato o di solidarietà equiparabili alle organizzazioni non lucrative, sono esentate dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico qualora abbiano una durata inferiore a 7 giorni e non superino 10 metri quadrati di superficie. L'esenzione dall'applicazione della tassa non esonera l'interessato dal richiedere e ottenere l'atto di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
4. Sono esenti le occupazioni con passi carrabili comunque denominati, ad eccezione di quelli per i quali è richiesta l'apposizione del cartello di divieto di sosta indiscriminata sugli accessi antistanti i passi medesimi.
5. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati".

Art. 30 - Tariffa per occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

1. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi la tassa annuale è graduata secondo il numero degli apparecchi e la durata della concessione secondo le misure annuali di tariffa stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 31 - Tariffa per distributori di carburante

1. Le occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati, sono soggette, per ogni distributore e per ogni anno, alla tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
2. La tassa è applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per distributori muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica automaticamente per ciascuno di essi.
5. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti i 4 metri quadrati, come utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai metri e alle tariffe normali.

CAPO IV - RISCOSSIONE DELLA TASSA

Art. 32 - Denuncia e versamento della tassa per occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti obbligati devono presentare al Comune denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro 30 giorni dal rilascio della concessione utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune stesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre dello stesso anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima occupazione, purché non si verifichino variazioni nella occupazione.
3. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma 1.
4. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 31 gennaio salvo eventuale proroga del versamento disposta con provvedimento del responsabile del tributo.
5. Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il versamento della tassa, il cui importo minimo non può essere inferiore a € 520,00=, è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro lo stesso termine deve essere comunicato al Comune il numero complessivo delle utenze al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate, anche cumulativamente, ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
7. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al Concessionario del Comune in caso di affidamento in concessione, su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze. La tassa d'importo non superiore a € 5,00= non è dovuta.

Art. 33 - Denuncia e versamento della tassa per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. La tassa d'importo non superiore a € 5,00= non è dovuta.
2. Per le occupazioni temporanee aventi durata uguale o superiore al mese o che si verifichino con carattere ricorrente, le tariffe della tassa sono ridotte del 50%. La tassa così determinata va versata anticipatamente.

ART. 34 - Modalità di riscossione della tassa per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, per le quali non è previsto alcun previo atto autorizzatorio (es. spuntisti mercato settimanale), il pagamento della tassa è effettuato mediante versamento nelle mani degli agenti riscuotitori a mezzo di appositi bollettari/biglietti valore.

ART. 35 – Controllo sulle occupazioni temporanee

1. Il controllo relativo alla regolarità delle occupazioni temporanee di suolo pubblico è esercitato dagli organi di Polizia Municipale.

Art. 36 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 37 - Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i..
2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione quali:
 - a) l'occupazione senza titolo
 - b) l'occupazione in eccedenza alla superficie concessa/autorizzata
 - c) il mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario/autorizzato

sono punite a norma del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, della Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Rinvio ad altre disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Decreto Legislativo 15/11/1993 n° 507 e sue successive integrazioni e modificazioni, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 39 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1 gennaio 2014.
2. Entro 30 gg dalla data in cui è divenuto esecutivo, il Regolamento e la relativa delibera consiliare, sono trasmessi al Ministero delle Finanze mediante pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale.